

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 35

Adunanza 9 settembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONTANARO - VARIANTE PARZIALE
N. 3 AL P.R.G. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1082-226147/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Montanaro risulta la seguente:

- è dotato di PRG approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 25-12005 del 30/12/1991;
- ha approvato 2 Varianti Parziali ai sensi del comma 7 dell'art. 17 L.R.56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 37 del 13/07/2003 il Progetto Preliminare della terza Variante Parziale al PRG, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i., che ha trasmesso alla Provincia, in data 28/07/2003 (pervenuto in data 31/07/2003), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Montanaro:

- superficie: 2.090 ha;
- popolazione: 5.273 ab. (al 2001);
- trend demografico: sostanzialmente stabile nell'ultimo decennio (5.283 ab. nel 1991);
- morfologia: il suo territorio è a prevalente carattere pianeggiante;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla linea ferroviaria Chivasso-Aosta e dalle SS.PP. 82 e 86;
- risulta compreso nel *Circondario Provinciale* di Torino, *sub-ambito* di Chivasso, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;

- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Orco, compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Bealera di Montanaro, Gora di Chivasso, Rio Denoglia e Rio Vallunga;
 - la parte ovest del suo territorio, è interessata in modo rilevante dalle fasce A e B relative al Torrente Orco, individuate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRG vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 37/2003 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati, connesse all'esigenza di consentire l'ampliamento dell'esistente cava di prestito gestita dalla Concessionaria dei lavori della nuova linea ferroviaria A.C Torino-Milano;

rilevato che la variante introduce un ampliamento dell'esistente cava di prestito (superficie 800.000 mq) localizzata in località Ronchi (zona nord-est del territorio comunale). Tale ampliamento ha una estensione di 89.600 mq;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 05/09/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G. del Comune di Montanaro, adottato con deliberazione C.C. n. 37 del 13/07/2003:

a) alla Variante non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. 56/'77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa), che dispongono quanto segue:

- l'art. 14 della **L.R. 56/'77**, al punto 2 del 1° comma, prevede che tra gli allegati del PRG siano presenti, tra gli altri: *"le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio"* e *"la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza"*;
- la **Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE**, recante indirizzi sulle procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici, alla Sezione II, relativa alle varianti al PRG prevede che *"A seconda delle tematiche oggetto della variante (...) dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del PRG"*;
- la **Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP**, dettante specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, al paragrafo 6, relativo alle varianti al PRG, dispone che *".. le indagini andranno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto (per i Piani Regolatori, ndr), ma estese solo ad un intorno geomorfologicamente significativo alle aree in esame"*. La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP, al punto 1.3.1, ancor più esplicitamente, riporta che *".. si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/'77"*;

b) si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*.

Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che *".. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .."* (c.3 art. 5) e che *".. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica."* (c.4 art.5).

Si invita, pertanto, l'Amministrazione comunale di Montanaro, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in possibili profili di illegittimità;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

3. **di trasmettere** al Comune di Montanaro la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso